

Mi permetto di rilevare che l'articolo aggiuntivo della minoranza della Commissione è identico a quello dell'onorevole De Angelis.

L'onorevole De Angelis ha facoltà di illustrare il suo articolo aggiuntivo.

DE ANGELIS. Agli insegnanti pensionati del Monte Pensioni in base alle vigenti disposizioni, vengono corrisposte tre indennità caro-viveri: quelle stabilite dal Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, le quali (per le sole pensioni inferiori a lire 3000) sono di lire cinquanta e di lire sessanta mensili e infine l'indennità di cui al Regio decreto-legge 21 gennaio 1922, n. 973, ammontante a lire settanta mensili.

Pertanto gl'insegnanti che vanno in pensione con la legge attuale percepiscono in totale lire 180 mensili di indennità caro-viveri.

L'articolo 9 del disegno di legge sulla riforma del Monte pensioni stabilisce che agli insegnanti, che liquideranno la pensione con le norme della nuova legge, è dovuta la sola indennità caro-viveri di cui alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, di lire sessanta mensili.

Tale disposizione non danneggia la maggioranza degli insegnanti elementari, per i quali la pensione dovrà liquidarsi tenendo conto degli stipendi fissati dal Regio decreto 6 luglio 1919, n. 9239 e 13 maggio 1920, n. 1120, di tanto superiori a quelli in base a cui fu corrisposto il contributo al Monte pensioni, sia pure tenendo conto del limite massimo dei nove decimi della media degli stipendi effettivamente percepiti nel migliore triennio di stipendio. Non potrà in altre parole darsi il caso (salvo rarissime eccezioni) che un insegnante elementare pensionato dopo il 1º gennaio 1922, percepisca tra pensione e indennità caro-viveri un assegno inferiore a quello che gli spetterebbe in base alla legge vigente, sempre ben inteso tra pensione e le varie indennità caro-viveri.

Ma per le insegnanti negli asili infantili, appartenenti quasi tutti ad Opere pie, che non poterono aumentare stipendi in questi ultimi anni, ma diedero solo qualche compenso straordinario, tale condizione di fatto si verificherebbe sempre.

Gli stipendi percepiti dalle maestre di asilo sono talmente meschini che, pur tenendo conto della retrodatazione dello stipendio virtuale di lire 1200, fissata dall'articolo 2 del disegno di legge, per effetto della limitazione della pensione ai nove decimi degli stipendi effettivamente percepiti nel migliore triennio della carriera, la pensione liquidata

sia pure in base alla legge di riforma viene ad essere tanto meschina, che si giungerebbe alla assurda e inumana conseguenza che l'assegno percepito in base alla legge di riforma (pensione e un caro-viveri) sarebbe sempre notevolmente inferiore all'assegno percepito in base alla legge vigente (pensione e tre indennità caro-viveri).

E poichè con la legge, che sarà quanto prima discussa, dovrà avere effetto retroattivo al 1º gennaio 1922, si darebbe quasi certamente il caso di insegnanti collocate a riposo dopo il 1º gennaio corrente anno e a cui fosse già liquidata la pensione nelle more dell'approvazione della legge, le quali vedrebbero ridursi notevolmente (qualche volta anche a metà) gli assegni già liquidati col carico di rimborsi della differenza percepita in più dal 1º gennaio 1922 alla data della nuova liquidazione.

Insisto perciò nell'articolo aggiuntivo, appunto per migliorare le sorti di queste colleghe degli asili infantili, che si troverebbero addirittura affamate se non si provvedesse loro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore della minoranza non insiste nella sua proposta e si associa all'emendamento dell'onorevole De Angelis?

ZANZI, *relatore della minoranza*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. La questione che si solleva nei due emendamenti, cioè in quello della minoranza della Commissione e in quello degli onorevoli De Angelis e Zanzi, è identica sostanzialmente, e cioè a dire che con le nuove pensioni il maestro non venga a percepire una indennità inferiore. Questione sostanzialmente giusta, ma nella forma bisognerebbe modificarla, e io propongo questa aggiunta che si potrebbe fare all'articolo 9 stesso: « Sarà in facoltà dell'iscritto di richiedere che la pensione sia liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della attuazione della presente legge, nel quale caso competeranno tutte le indennità caro-viveri ».

ZANZI, *relatore della minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della minoranza.

ZANZI, *relatore della minoranza*. Le maestre d'asilo hanno attualmente tre indennità. Con l'attuale legge due indennità vengono soppresse. (*Interruzioni*). Ma per le maestre d'asilo la pensione si liquida anche sulla indennità. Invece per le maestre non